



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE



Via Goldoni- 73059 Ugento (Le)  
Distretto n. 45 C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502  
Codice Ministeriale: LEIC8AB00R

Ugento, 12/9/2021

I.C.S. - UGENTO Prot. 0006205 del 13/09/2021 04-01 (Uscita)
---

Al Personale scolastico  
Istituto comprensivo Ugento  
LORO SEDI

Ai genitori Alunni iscritti  
Istituto comprensivo Ugento  
LORO SEDI

Al Sito WEB

Oggetto. Indicazioni operative avvio anno scolastico. Nota MIUR 1237 del 13/8/2021- Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. Nota Miur 1107 del 22/7/2021

Facendo seguito alle disposizioni in oggetto, che qui si intendono integralmente richiamate, si pone l'attenzione alle seguenti indicazioni gestionali e organizzative da rispettare all'interno della istituzione scolastica:

2) **Attività educativa e scolastica “in presenza”** Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”. La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214

### 3) **Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza**

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) **l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);**

- b) **la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);**

- c) **il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).**

Per corrispondere a quesiti in merito pervenuti, si esprimono i seguenti pareri.

3a) **L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su** (CTS verbale 124 del 8 novembre 20208 ). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.

3b) Trova conferma **la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"**. Rinviano ai contenuti del "Piano scuola 2021-2022", ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico". Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 20209 : "All'ingresso della scuola **NON** è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. **Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale**".

4) La **"certificazione verde COVID-19": ulteriore misura determinante per la sicurezza Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19"10 per tutto il personale scolastico e per quanti accedono ai locali dell'istituto scolastico**. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

5) **Areazione continua e costante delle aule degli spazi comuni mediante apertura delle finestre nei 10 minuti finali di ciascuna unità di lezione** momento di decompressione sociale, al fine di garantire la salubrità dell'aria. Tale misura di prevenzione è attuata dal docente/educatore e assistente in servizio presso l'istituzione.

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Roberta Manco



Roberta Manco